

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 28 maggio 2021

Circolare n° 31/2021

IVA i nuovi regimi OSS e IOSS, per operazioni di vendita a distanza intracomunitarie a consumatori finali

Egregi Signori Clienti,

dal 1° luglio 2021 saranno in vigore anche in Italia **i regimi Iva Oss (One stop shop)** e **loss (Import one stop shop)**, che opereranno all'interno di un sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell'Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza.

I regimi **OSS/IOSS** introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ricomprende le seguenti transazioni:

- 1) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- 2) vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- 3) prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

dovuta sulla vendita di beni di valore modesto. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150) nell'UE è esente da IVA. L'IVA dovuta è da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Se si ricorre all'IOSS, l'importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA. L'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente. Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio.

Pertanto il regime c.d. "**OSS" (One Stop Shop)**", è applicabile:

- 1) al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un'interfaccia elettronica;
- 2) ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;

mentre il regime c.d. "IOSS" (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

Pur rimanendo inalterata la regola generale di rilevanza IVA nel Paese UE di destinazione del bene, da 1 luglio 2021 relativamente alle operazioni di vendita a distanza, ai fini dell'individuazione del luogo di tassazione Iva, è prevista l'eliminazione delle specifiche soglie che sono attualmente previste da ciascun Stato membro con:

- l'introduzione di un'unica soglia di riferimento comunitaria, stabilita nella misura pari a 10.000 euro su base annuale (da calcolare, per ciascun anno, sommando il valore totale, al netto dell'imposta, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori di altri Stati membri. Se nel corso dell'anno questo limite dovesse essere superato, si rientra nella tassazione nello Stato membro di destinazione);
- la possibilità di optare per l'imponibilità ai fini IVA dell'operazione nello Stato membro di destinazione anche in caso di mancato superamento della soglia di € 10.000.

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

In questo caso, e nel caso di superamento della soglia, gli obblighi IVA potranno essere assolti mediante:

- a) la registrazione IVA in ciascuno degli Stati in cui si considerano effettuate le vendite;
- b) l'emissione della fattura in base alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- c) l'opzione per l'applicazione del regime speciale OSS mediante l'apposito portale, assolvendo e accentrando tutti gli obblighi Iva direttamente in Italia ed evitando in questo modo l'apertura di una posizione IVA nei singoli Stati membri di destinazione.

Riportiamo qui di seguito riepilogo:

CESSIONI A DISTANZA DI BENI INTRA-UE AL CONSUMATORE FINALE	<u>SOTTO</u> LA SOGLIA UE DI € 10.000	TASSAZIONE NELLO STATO DEL FORNITORE
	<u>SOPRA</u> LA SOGLIA DI € 10.000	TASSAZIONE A DESTINAZIONE CON OPZIONE PER REGIME OSS

Dal 1° aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi (residenti e non) di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it per poter aderire al nuovo regime speciale "OSS", ovvero "One Stop Shop" che consentirà di applicare le nuove disposizioni previste ai fini dell'assolvimento dell'IVA con modalità centralizzate e digitali.

L'adesione a questo regime speciale comporta l'attribuzione di uno specifico numero di identificazione IVA che dovrà essere utilizzato ai soli fini dell'applicazione del citato regime.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, in quanto consente a quest'ultimi di:

1. registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
2. dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
3. collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Al fine di rendere i **nuovi regimi OSS e IOSS** effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

- al regime "**OSS non-UE**", compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea;
- al regime "**OSS UE**", attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
- al regime "**IOSS**", compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell'Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell'intermediario IOSS.

in recepimento delle Direttive dell'Unione Europea n. 2017/2455 e n. 2019/1995, in data 26 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo che, a partire dal prossimo 1° luglio 2021, comporterà rilevanti modifiche nel trattamento IVA delle **operazioni di vendita a distanza intracomunitarie**.

Gli adempimenti dei regimi OSS e IOSS

In caso di adesione ai regimi OSS e IOSS, il soggetto aderente è tenuto a:

a) presentare un'apposita dichiarazione IVA entro il mese successivo a ciascun trimestre, contenente:

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

- il numero di identificazione;
- l'ammontare delle prestazioni di servizi digitali e/o delle vendite a distanza effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- l'ammontare dell'Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;

Per queste operazioni è quindi previsto l'esonero dagli obblighi di presentazione della dichiarazione IVA annuale "Italiana" (questi adempimenti sono sostituiti proprio da questa dichiarazione trimestrale).

b) entro il medesimo termine: versare l'IVA dovuta sulle operazioni indicate nella dichiarazione IVA (lo Stato di identificazione trasmetterà poi le dichiarazioni, unitamente all'imposta versata, allo Stato membro di consumo).

Tipo di regime	Soggetto interessato	Operazioni interessate	Modalità
OSS UE (One Stop Shop)	a) Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia	1) vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;	Attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
	b) Soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia ;	2) vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;	
	c) Soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio della UE che spediscono/trasportano beni a partire dall'Italia	3) prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).	

Al fine di ricercare le diverse aliquote per ogni singolo paese dell'Unione Europea e per ogni singola tipologia di bene, sarà istituito all'interno del portale della Commissione Europea una sezione dedicata alla ricerca di tali informazioni.

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Sono senz'altro interessate le imprese, incluse quelle in regime forfettario, che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Stati Ue.

In attesa di nuovi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35